

## Costituzione della Repubblica italiana

### Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

---

Viene qui affermato il **principio personalista**, che colloca la persona umana, nella sua dimensione individuale così come in quella sociale, al vertice dei valori riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

L'individuo è considerato parte integrante della comunità, inserito perciò in una rete di rapporti sociali, nel cui ambito si creano le condizioni per lo sviluppo della sua personalità. Le "formazioni sociali" (quali sono, ad esempio, la scuola, i partiti, i sindacati, le collettività locali, le confessioni religiose, la famiglia) risultano, dunque, fondamentali per la crescita dell'individuo e questo spiega perché, sulla base del **principio pluralista**, ad esse vengono riconosciuti e garantiti gli stessi diritti dell'individuo. In pratica, risulterebbe contraria alla Costituzione qualsiasi legge destinata a sottoporre a controlli di polizia le attività di una qualsiasi associazione. La norma, comunque, ponendo sullo stesso piano i singoli e le formazioni sociali, presuppone anche l'idea che nessuna libertà collettiva possa prescindere dalla libertà dei singoli.

Nella parte finale dell'articolo viene affermato il **principio solidarista**, in virtù del quale ogni cittadino ha il dovere di operare a vantaggio della comunità (ad esempio, rispettando l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche, sancito dal successivo art. 53), partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale del Paese. Proprio l'adempimento di questi doveri "inderogabili" trasforma l'individuo in cittadino responsabile.